

STUDIO TECNICO
Geomet. BENEDETTO ANGELUCCI
FOLIGNO
Via C. Battisti 11 B. 10.



COMUNE DI FOLIGNO

REGOLAMENTO EDILIZIO



REALE STABILIMENTO
POLIGRAFICA F. SALVATI
FOLIGNO - ROMA - MILANO
1938 - XVI

STUDIO TECNICO
Geom. BENEDETTO ANGELUGGI
FOLIGNO
VIA C. BATTISTI N. 10 -



COMUNE DI FOLIGNO

REGOLAMENTO EDILIZIO



REALE STABILIMENTO
POLIGRAFICA F. SALVATI
FOLIGNO - ROMA - MILANO
1938 - XVI

CAPITOLO I.

Norme e disposizioni generali

ART. 1.

ESECUZIONE OPERE EDILIZIE

Il presente regolamento si applica alla città di Foligno e suburbio, per una distanza di ml. 1500 dalle mura cittadine, a tutti i centri abitati del territorio comunale, nonchè a quelle zone di territorio nelle quali le costruzioni edilizie divengono frequenti tanto da far presumere che ivi si formeranno quanto prima degli agglomerati di abitazioni.

La Commissione edilizia potrà comunque fare proposte di deroga quando si tratti di costruzioni che sorgono in località eccentriche.

ART. 2.

DENUNCIA PER OPERE EDILIZIE

Nelle zone suddette non possono essere eseguite, senza preventiva denuncia al Podestà, opere edilizie e cioè :

1º — costruzioni, restauri, riattamenti, trasformazioni in genere, demolizioni, anche parziali, di edifici e di muri di cinta ;

2º — scavi, rinterri e modificazioni al suolo privato con opere e costruzioni sotterranee ;

3º — apertura al pubblico transito di strade private ;

4º — coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere, visibili all'esterno ed anche all'interno per i fabbricati aventi carattere artistico ;

5º — collocazione di insegne, mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni o di oggetti a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che, a qualsiasi scopo, venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati.

La denuncia non è richiesta per tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si eseguono nell'interno dei fabbricati.

ART. 3.

MODALITA' PER LE DENUNCIE

Le denuncie di cui all'articolo 2, dovranno contenere la descrizione dei lavori che si vogliono eseguire e non risultassero evidenti dal progetto; inoltre le notizie complete di tutto ciò che riguarda i confini, i servizi di provvista e distribuzione dell'acqua, di latrine e dei condotti neri, la raccolta e l'allontanamento di tutti i rifiuti domestici, materie immonde, le acque pluviali e i letamai.

Per edifici destinati a stabilimenti industriali, alberghi, collegi, teatri, luoghi di divertimenti o ritrovi pubblici, i relativi progetti dovranno contenere le indicazioni precise dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si deve esercitare, e la determinazione esatta dei contermini fabbricati.

Per i teatri e luoghi di pubblico ritrovo si deve produrre la prova di avere riportato le prescritte approvazioni o il nulla osta da parte delle Autorità competenti.

ART. 4.

ALLEGATI.

Le denuncie dovranno essere corredate dai disegni, in duplice esemplare, delle opere da eseguirsi, redatti secondo le regole tecniche, ed in carta formatizzata m. 0,21 x 0,31.

La scala dei disegni non dovrà essere né inferiore a 1:200, né superiore a 1:50, per quanto riguarda le piante dei fabbricati, le sezioni e le facciate, mentre invece dovrà essere in scala 1:20 o maggiore per i particolari architettonici, che dovranno in ogni caso essere presentati.

I disegni dei fabbricati dovranno contenere:

la pianta di tutti i piani, con le indicazioni della distinzione dei singoli ambienti e l'ubicazione delle canne da fuoco, la facciata principale e le laterali, e almeno una sezione, fatta secondo la linea più importante e che renda evidenti i maggiori particolari e specialmente le scale.

In ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati esterni ed interni della pianta, lo spessore dei muri, le dimensioni degli ambienti, le altezze dell'edificio, dei singoli piani e del colmo del tetto, la lunghezza ed altezza delle luci e gli aggetti.

Nelle piante dovranno pure essere annotate con quote numeriche assolute, le altezze dei muri e fabbricati circostanti ai cortili, che non possono apparire dai profili o facciate. Nei disegni sarà altresì espressa la precisa collocazione dell'edificio relativamente ai finitimi e la larghezza della strada, sulla quale sarà

eretto, allegando apposita planimetria quotata in scala 1:1000, o nella scala di mappa.

Per gli edifici compresi nell'interno di isolati si indicherà pure la posizione delle vie, dalle quali avranno accesso. Nel caso di vie ristrette o tortuose, si dovrà presentare anche una planimetria comprendente ambedue i lati della via.

Nel caso di costruzioni o di modifiche di costruzioni, o di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino direttamente o indirettamente edifici monumentali, o siano compresi in zone vincolate alla tutela del paesaggio, dovrà essere, insieme alla denuncia, prodotto il nulla osta della regia sovrintendenza dell'arte medioevale e moderna.

Allorchè i disegni presentati non contenessero, a giudizio del Podestà, indicazioni sufficienti intorno all'opera, a cui si riferiscono, il denunciante dovrà presentare ancora quegli schiarimenti e disegni, che gli fossero domandati.

ART. 5.

REGISTRO E FIRME

Presso l'ufficio tecnico municipale è istituito un registro, nel quale devono essere depositate le firme autografe degli ingegneri o architetti, dei periti agrimensori e geometri, residenti nel Comune e regolarmente iscritti ai rispettivi albi, che intendono presentare progetti alla approvazione del Comune. I professionisti, che non risiedono nel Comune di Foligno, devono fare riconoscere la loro firma, accompagnando la prova della loro regolare iscrizione al rispettivo albo professionale.

ART. 6.

DOMICILIO DEI FIRMATARI E FIRME

Le denunce e i disegni allegati devono portare la firma della persona per conto della quale l'opera deve essere eseguita e nel caso che il richiedente non sia ad un tempo proprietario del terreno, su cui l'opera deve essere eseguita, anche di questi o del rispettivo legale rappresentante.

Il progetto dovrà inoltre essere redatto e firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicare la loro residenza e, se questa non è nel Comune di Foligno, eleggere qui

speciale domicilio, al quale possano farsi validamente le comunicazioni e notificazioni occorrenti.

ART. 7.

DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA'

Tutti i lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente articolo, che dovrà essere denunciato all'Autorità comunale prima dell'inizio dei lavori e non potrà essere sostituito senza previa immediata denuncia all'ufficio tecnico comunale.

ART. 8.

ALLINEAMENTO DELLE COSTRUZIONI

Quando l'edificio, o muro di cinta, debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di strada aperta, o da aprirsi, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello, che è suo obbligo domandare, nel tempo utile, all'Autorità comunale addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna.

Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità predetta, dopo ottenuto il permesso di fabbrica, in ogni caso entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Trascorso il mese suindicato senza che sia avvenuta la consegna di cui sopra, l'interessato può dar corso all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e presentarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

ART. 9.

FABBRICAZIONE DISCONTINUA

Nella località, dove sia prevista la fabbricazione discontinua, ciascun proprietario dovrà costruire ad una distanza minima di 4 metri dalle linee di confine con le proprietà private circostanti, in modo che fra due fabbricati contigui vi sia uno spazio di almeno 8 metri.

CAPITOLO II.

Piani regolatori e di ampliamento.

Apertura di strade private ed accessi agli edifici



ART. 10.

PIANI REGOLATORI E DI AMPLIAMENTO

Per quanto riguarda i piani regolatori e di ampliamento si fa richiamo alle disposizioni relative contenute nella legge sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2358.

ART. 11.

Ogni lottizzazione di terreni destinata alla costruzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Non sarà accordata alcuna autorizzazione, se non risultino assicurati, nella lottizzazione progettata, lo scolo delle acque piovane e la provvista di acqua potabile.

Il proprietario di detti terreni è obbligato a presentare all'ufficio tecnico municipale il piano di lottizzazione, indicando le strade riservate al transito e il perimetro di ciascun lotto.

Il Comune può, nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'igiene, della circolazione o dell'estetica, apportare al piano di lottizzazione tutte le modifiche utili a detti scopi.

Se sui terreni, che sono oggetto della lottizzazione, esiste un piano regolatore o di ampliamento, detta lottizzazione deve essere eseguita in conformità, alle indicazioni del piano o ad esso uniformate.

Sarà considerata come lottizzazione di terreni anche ogni destinazione alla costruzione di cortili, giardini e spazi esistenti nell'interno di fabbricati, ogni qualvolta alle nuove costruzioni si preveda di accedere mediante strade aperte al pubblico transito, anche pedonale.

ART. 12.

APERTURA DI STRADE PRIVATE : LORO LARGHEZZA

Quando un privato intende di eseguire una strada privata aperta al pubblico passaggio, od anche d'iniziare la costruzione, deve presentare al Podestà il relativo progetto ed assumere, in confronto dell'Autorità comunale, l'obbligo di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno pre-

scritti dal Podestà, e di provvedere anche agli scarichi a norma del regolamento.

Le strade private, costruite nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento ed anche nella zona immediatamente adiacente, dovranno essere in piena conformità ed in correlazione organica con detti piani.

La larghezza delle strade verrà stabilita dal Podestà.

Le case e le costruzioni in genere, che sorgessero lungo le strade private, saranno soggette alle disposizioni vigenti, come se prospettassero uno spazio pubblico.

ART. 13.

SISTEMAZIONE DELLE STRADE PRIVATE

Nessuna costruzione sarà autorizzata sui terreni, di cui all'articolo precedente, prima che la strada privata, lungo la quale trovasi il terreno destinato all'edificazione, non sia stata dal proprietario sistemata in modo da assicurare in ottime condizioni la circolazione e lo scolo delle acque.

ART. 14.

CHIUSURA DELLE VIE PRIVATE

Le vie private, costruite con o senza approvazione e comunitanti colle vie e piazze pubbliche, dovranno, a richiesta dell'Autorità comunale, essere chiuse con cancello da eseguirsi osservando la procedura dell'articolo 2.

ART. 15.

ACCESSO AGLI SCARICHI NON FRONTEGGIANTI GLI SPAZI PUBBLICI

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, deve prima comprovare di avere stabilito gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da privata. Tale obbligo è da osservarsi anche per costruzioni, che si volessero eseguire secondo le linee di un piano regolatore debitamente approvato, ma non ancora eseguito, qualora, prima dell'inizio dei lavori, non siano intervenuti accordi col Comune per l'esecuzione del piano stesso.

ART. 16.

CHIUSURA DI AREE FABBRICABILI

E' in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta.

I muri di cinta saranno completati con decorosa cancellata o rete metallica, previa approvazione dell'Autorità comunale.

Eguale prescrizione vale anche per i muri interni che dividono le varie proprietà.

Le cave di sabbia e simili dovranno essere racchiuse quando fronteggiano strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

CAPITOLO III. Commissione consultiva di edilizia

ART. 17.

COSTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Foligno una commissione edilizia e di ornato a funzioni gratuite, composta del Podestà, o di persona da lui delegata, dell'ingegnere direttore dell'ufficio tecnico municipale, o di un suo sostituto, che funge da segretario, dell'ufficiale sanitario, o di un suo sostituto e di sette membri, di cui un ingegnere od architetto iscritto nell'albo, un geometra iscritto all'albo, un legale, un cultore d'arte, un rappresentante dei proprietari di case e un rappresentante della locale delegazione dell'U.N.P.A. e un costruttore edile, nominati dal Podestà su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali fasciste. Le proposte dovranno essere fatte nel numero di due ingegneri ed architetti, due periti agrimensori, un legale, due proprietari di case, due costruttori edili.

Alle adunanze della commissione edilizia potrà assistere il rappresentante della sovrintendenza dell'arte medioevale e moderna.

I Commissari di nomina podestarile durano in carica tre anni, si rinnovano per intero alla scadenza e sono rieleggibili.

Per supplire alle vacanze, che si verificassero nel corso del triennio, si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della commissione.

Per queste vacanze di posti le rispettive organizzazioni sindacali proporanno un numero di nomi doppio a quello dei posti vacanti.

Il membro della commissione, che per sei mesi non intervenga alle sedute della commissione, sarà ritenuto dimissionario.

Per la validità delle adunanze è chiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 18.

CONVOCAZIONI E COMPETENZE

La commissione è organo puramente consultivo; essa ha l'incarico di coadiuvare con parere e proposta l'Autorità comunale nella tutela dell'edilizia, dell'urbanistica e del decoro della città.

Essa si riunisce ordinariamente una volta al mese e, in via eccezionale, quando il Podestà lo ritenga necessario, e dà parere sui progetti dei nuovi fabbricati, di ampliamento, riforme e ricostruzioni di qualche rilievo, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sull'apposizione di insegne di ogni genere e in generale per quanto può interessare la tutela di edifici storici od artistici, anche in riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia, in quanto il Podestà ritenga opportuno di sottoporli al parere della commissione.

I pareri della commissione saranno trascritti a verbale e, firmati dai presenti, verranno sottoposti al Podestà per la decisione.

Quando la commissione abbia a trattare argomenti, nei quali si trova interessato alcuno dei suoi membri, anche come progettista, questi non potrà assistere all'esame e alla discussione e dovrà astenersi dal giudizio relativo all'argomento stesso.

Il Podestà, su parere della commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico, all'igiene, alla statica e alle regole d'arte.

CAPITOLO IV.

Ammissibilità dell'esecuzione di opere edilizie

ART. 19.

ESAME DELLE DENUNCIE DI LAVORI

Tutte le denuncie contemplate al capitolo I saranno trasmesse all'ufficio tecnico municipale per istruttoria ed esame preliminare.

Detto ufficio curerà il completamento delle denuncie, dei progetti e disegni a norma del regolamento presente, e quindi esaminerà se tutte le disposizioni vigenti di legge e di regolamenti siano state osservate nella redazione del progetto, e se la sua attuazione potrà aver luogo in corrispondenza e tenendo conto dello stato dell'edilizia e dei servizi pubblici in quella località.

A tal fine avrà il diritto di invitare il tecnico progettista a compiere uno o più sopralluoghi con l'ingegnere dell'ufficio stesso.

Finito tale esame, il progetto sarà rimesso alla Commissione di edilizia e di ornato.

ART. 20.

DELIBERAZIONI

Il risultato dell'esame viene presentato al Podestà, al quale spetta di decidere sulla denuncia presentata.

Dalla presentazione della denuncia è riservato il termine di trenta giorni, entro il quale il Podestà, sentita la commissione edilizia, può indicare all'interessato se ed in quali parti le opere progettate non possono eseguirsi, poichè tali da produrre un degradamento all'aspetto dell'abitato, o da violare disposizioni di legge o di regolamento.

I trenta giorni decorreranno dal giorno, in cui furono presentati tutti i documenti, che dovranno essere allegati alla denuncia, o che siano stati richiesti per il suo esame.

Trascorso il termine sopra stabilito, senza che il Podestà abbia fatto osservazioni, il privato è libero di costruire secondo il progetto presentato, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed il rispetto al suolo pubblico.

Ove si tratti di progetti di costruzioni di particolare importanza, o esistano speciali giustificati motivi, il Podestà può stabilire per tale comunicazione un termine maggiore, non superiore ai cinquanta giorni, previo avviso al proprietario.

Se il progetto sia approvato a condizione che in esso siano introdotte varianti, non potrà essere iniziata la costruzione, se non dopo che sia stato presentato nuovo progetto e dopo che sia stato comunicato agli interessati che il progetto stesso risponde alle varianti richieste.

Ogni variante, tanto architettonica che costruttiva, che si intendesse introdurre nel corso della costruzione, dovrà essere denunciata al Comune prima di essere intrapresa e non potrà essere eseguita se non in seguito a regolare assenso scritto rilasciato dal Podestà.

La licenza, rilasciata dal Podestà per l'esecuzione di opere edilizie, costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutte le conseguenze inerenti.

La licenza inoltre viene concessa senza pregiudizio dei diritti e degli interessi di terzi, nonché del Comune, verso i quali il

concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune di ogni azione, molestia e spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla licenza stessa.

ART. 21.

Ove i lavori non siano iniziati entro sei mesi dalla data della denuncia, tanto questa che la licenza data dal Podestà si intenderanno prive di ogni effetto e la denuncia dovrà essere rinnovata.

Anche la sospensione del lavoro per un tempo superiore a sei mesi, non dovuta a causa di forza maggiore, avrà per effetto l'annullamento della denuncia e della licenza.

ART. 22.

CONTROLLO

Un delegato del Municipio potrà in ogni tempo visitare i lavori per constatare che nell'esecuzione delle opere si osservino le leggi e i regolamenti vigenti.

ART. 23.

DENUNCIA DI SCOPERTE DI AVANZI DI PREGIO STORICO
E ARTISTICO

Se nel restaurare, o nel demolire un edificio qualsiasi, o eseguendo scavi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico, o archeologico, o storico, dovrà immediatamente essere informato il Podestà, che ordinerà i provvedimenti richiesti dall'urgente necessità della conservazione del monumento, od oggetto, scoperto.

ART. 24.

VALIDITA' DELLA DENUNCIA

Il Podestà può, di caso in caso, stabilire un termine per l'occupazione del suolo pubblico, che fosse stato concesso, e può stabilire, nel caso la costruzione venisse abbandonata, o sospesa oltre un certo tempo, che l'interessato sgombri il suolo pubblico, che avesse occupato, esegua i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità, ed in fine compia quelle opere di finimento, che lo stato avanzato della costruzione consentisse.

CAPITOLO V. Prescrizione di sicurezza per l'esecuzione

ART. 25.

CAUTELE CONTRO I DANNI E LE MOLESTIE

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e 'ad attenuare, quando è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di dette opere.

ART. 26.

COSTRUZIONE DI ASSITI

Ove le opere, di cui all'antecedente articolo, debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, si deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici con un assito dell'altezza di almeno m. 2,50 di aspetto decoroso, costruito sulle linee e secondo le modalità prescritte dal Podestà.

Prima dell'impianto dell'assito, quando esso importi la occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve chiederne licenza al Podestà, e, ottenutala, addivenire in confronto dell'Ufficio Tecnico municipale alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali, che verranno compresi nell'assito, o, comunque, occupati, o manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti, che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il libero accesso dei funzionari comunali.

Sopra le superfici dei marciapiedi, o stradali, occupate con steccati, è fatto obbligo di eseguire una robusta protezione in legno in modo che le superfici anzidette non abbiano a riuscire danneggiate dalla caduta o dal trasporto di materiali.

Per l'impianto di antenne è proibito aprire buchi nei selciati, ma esse devono essere piantate su robusti letti di legname messi sopra il piano di pavimentazione stradale.

Le porte, che si praticano negli assiti, devono aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tale da comprometterne la stabilità.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione del suolo pubblico oltre il termine originariamente stabilito, il costruttore deve pre-

sentare in tempo utile nuova domanda indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione e ottenere nuova licenza. Il Podestà può negare per ragioni di pubblico interesse la proroga e può anche prescrivere un termine per la esecuzione dei lavori o revocare la licenza accordata, quando risulti evidente la sospensione dei lavori e la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al buon compimento.

La licenza è in ogni caso revocata quando la interruzione dei lavori, per cause non dovute a forza maggiore, si potragga oltre i trenta giorni.

ART. 27.

DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER GLI ASSITI

E' fatta eccezione per la costruzione dell'assito :

a) se si tratti di opere di pochissima importanza, o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il costruttore potrà venire autorizzato dal Podestà a sostituire all'assito altri convenienti segnali, che servano di manifesto avviso ai passanti ;

b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito, il Podestà non trovi di permettere che venga ingombrata con l'assito alcuna parte del suolo pubblico, nella qual contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti, costruendo il primo ponte di servizio verso il pubblico ad una altezza tale, che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di 4 metri. Il ponte dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 28.

Nell'esecuzione di opere edilizie, all'angolo dell'assito, o se questo manchi, in altro luogo ben esposto alla vista, dovrà essere esposta una tabella di legno o metallo, portante le seguenti indicazioni :

- 1º nome del progettista ;
- 2º nome del direttore dei lavori ;
- 3º nome dell'impresa di costruzione.

ART. 29.

SEGNALI E LANTERNE

Gli angoli degli assiti e i ripari di altro genere devono essere muniti di una lanterna da mantenersi accesa a spese, e cura di chi fa eseguire il lavoro, dal cadere del giorno a mattina.

Il collocamento e la dimensione di questa lanterna devono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo.

ART. 30.

SCAVI

Negli scavi dei terreni si dovrà dare alle sponde una scarpata sufficiente ad impedire franamenti ; nel caso ciò non fosse possibile, o non fosse sufficiente a dare la sicurezza, lo scavo dovrà essere armato a regola d'arte. Tutti gli scavi, che presentano il ciglio su aree pubbliche, dovranno essere muniti di steccati, o parapetti, con relative lanterne.

ART. 31.

PONTI DI SERVIZIO

I ponti di servizio devono avere per forma, dimensioni e collegamento delle loro parti tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osservano le norme seguenti :

I ritti saranno sempre composti di legni accoppiati fino almeno all'ultimo ponte di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami accoppiati si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodato o altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o altra fibra.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore almeno di 0,04 metri, debitamente assicurate ai sottostanti tralicci distanti l'uno dall'altro non più di metri 1,40, e precisamente almeno 3 per tavola. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo, o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno 2 correnti.

Le fronti dei ponti verso strade devono, di regola, essere muniti di stuioe o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori hanno obbligo di usare tutte le previdenze e i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro ; e il Podestà potrà, inoltre, prescrivere in ogni tempo tutte le opere, che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune, a tutela della sicurezza delle persone.

ART. 32.

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI

Gli apparecchi per il sollevamento dei materiali debbono essere sostenuti da intelaiature indipendenti dai ponti di servizio e, in quanto non siano costruiti in modo da impedire automatica-

mente la libera discesa del carico, devono essere muniti di freno, che richieda l'azione dell'uomo, per essere mantenuti fuori d'esercizio.

I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali devono essere muniti di convenienti ripari.

ART. 33.

CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco dei materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose ed a persone e, in particolare, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini e a coloro che vi abitano.

E' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo d'incendio, ed è pure vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori.

E' altresì vietato a far calare dall'alto verso la pubblica via materiali di demolizione; quando ciò sia necessario dalla natura dell'opera, i materiali stessi, previa bagnatura, dovranno venire calati entro panieri, o attraverso appositi condotti, o mediante corde, od altri mezzi precauzionali. Non è consentito rovesciare a terra interi blocchi di muratura.

ART. 34.

INGOMBRI

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.

Solo nel caso di assoluta necessità il Podestà potrà concedere il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele, che, di volta in volta, verranno stabilite, verso pagamento del compenso fissato dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Se l'ingombro perdura anche durante le ore di notte, si dovranno porre ripari e lanterne, che servano di sicuro avviso ai passanti.

Cessato il bisogno dell'ingombro, il proprietario dovrà provvedere a tutte sue cure e spese al ripristino dell'area pubblica occupata per la fabbrica.

Se le opere di ripristino del suolo pubblico non vengono subito e a regola d'arte eseguite dal proprietario della fabbrica, troveranno applicazione le disposizioni, di cui all'articolo 73.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall'ufficio tecnico del Comune. I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

ART. 35.
USO DI CANALI PUBBLICI

Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la propria fabbrica dell'acqua defluente da pubbliche fontane o fontanelle o corrente nei canali pubblici, nè divergerla, o impedirne il corso in qualsiasi modo.

ART. 36.
PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA

Per i provvedimenti da prendersi nel caso che al Podestà pervengano denuncie, che un edificio, o qualche sua parte minacci rovina, o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone o delle cose, si fa richiamo alle disposizioni dell'art. 55 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni.

Quando la denuncia fosse presentata da privati, il Podestà potrà richiedere che essa sia corredata da parere scritto di un tecnico.

ART. 37.
LATRINE PROVVISORIE PER GLI OPERAI

Durante la costruzione di opere edilizie il costruttore dovrà provvedere ad un conveniente servizio di latrine provvisorie per gli operai.

CAPITOLO VI.
Prescrizioni relative alla solidità.
Igiene e decoro esterno dei fabbricati

ART. 38.
OBBLIGHI GENERALI

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme al progetto presentato assieme alla prescritta denuncia, alle eventuali varianti sostanziali successivamente approvate e secondo le migliori norme dell'arte; deve pure avere tutti i requisiti necessari, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

ART. 39.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, di de-

tritici o fransosi, o, comunque, atti a scoscidere; sul confine fra i terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

ART. 40.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o, comunque, sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 41.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa dovrà essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a tutta la lunghezza del muro, e la distanza reciproca di tali corsi o fascie non potrà essere superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 (un sesto) del carico di rottura allo schiacciamento, slittamento e ribaltamento del materiale più debole, di cui sono costruiti.

ART. 42.

I muri maestri, tanto perimetrali che interni, devono avere uno spessore corrispondente al materiale impiegato e al sistema di costruzione adottato, al numero e all'altezza dei piani, alla profondità dei locali e al modo di costruzione delle impalcature del soffitto.

Relativamente alle grossezze si dovranno osservare le seguenti prescrizioni generali, tenendo conto che le misure indicate si intendono per i muri di pietrame e per case usuali di abitazione e senza intonaco.

I muri maestri perimetrali ed interni fino alla profondità dei locali di m. 6,50 dovranno avere la grossezza di almeno m. 0,40

nell'ultimo piano, e risegheranno ogni piano sottostante di almeno 5 centimetri.

Qualora i muri maestri interni portino le testate di due impalcature, lo spessore aumenterà di almeno m. 0,05.

I muri maestri interni non portanti potranno avere uno spessore negli ultimi due piani di m. 0,40 e risegheranno ogni due piani sottostanti di almeno 5 centimetri.

Per i muri di cantina la risega fra piani terra e muri sotterranei sarà di 10 cm. per i solai piani e di 15 cm. per i solai a volta.

I muri consorziali, qualora non portino impalcature, avranno lo spessore minimo di m. 0,50.

ART. 43.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0,25.

ART. 44.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere infisse nei muri per almeno una volta e mezza la loro altezza; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni m. 2,50 legate fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

ART. 45.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.

ART. 46.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano

adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, approvato col R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 313 ed eventuali successive modificazioni.

I progettisti dei lavori in conglomerato cementizio dovranno depositare preventivamente i loro disegni e calcoli sommari presso la R. Prefettura di Perugia.

Per gli altri materiali di costruzione si fa richiamo alle rispettive norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

ART. 47.

MEMBRATURE METALLICHE PORTANTI

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione, di uffici, di depositi di materiale combustibile devono essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente (cemento, terra cotta e simili) dello spessore di almeno cm. 3.

In casi speciali il Podestà, sentito il parere dell'ufficio tecnico municipale, potrà richiedere o consentire un rivestimento di spessore maggiore, o minore, di cm. 3.

ART. 48.

Agli effetti dell'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati e di cui ai precedenti articoli, i proprietari dovranno presentare la denuncia ed il progetto, non solo per i lavori, che essi intendono eseguire entro il perimetro indicato all'art. 1 del presente regolamento, ma anche per tutti i lavori, che si intendono effettuare in qualunque altra parte del territorio comunale.

ART. 49.

In ogni nuovo edificio si deve poter giungere, da tutte le abitazioni alle cantine ed al sottotetto, per mezzo di scale.

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scale devono essere costruite con materiale resistente al fuoco ed illuminate dall'esterno. La porta, che mette dal giroscale al sottotetto, deve essere munita di serramenti rivestiti di ferro ed aprirsi dall'interno verso l'esterno.



A seconda della destinazione e dell'estensione del fabbricato, potranno essere prescritte più scale continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate l'una dall'altra.

In edifici con più di tre appartamenti la larghezza delle scale principali dev'essere almeno di m. 1,10; per ogni tre ulteriori appartamenti la larghezza della scala aumenterà di 10 cm.

Per le scale in curva le larghezze suddette saranno aumentate di 10 centimetri.

I parapetti dovranno avere l'altezza di almeno m. 0,90 ed avere sufficiente robustezza.

Per le scale di servizio potranno essere accordate facilitazioni delle prescrizioni sovra fissate per le altre scale.

Di regola le scale devono venire collocate nell'interno dell'edificio; eccezionalmente con riguardo alle condizioni locali il Podestà potrà permettere la erezione di scale esterne, non visibili dalla pubblica via.

ART. 50.

LUCERNAI DELLE SCALE

Le gabbie di scale, che non abbiano verso l'esterno finestre, devono essere sopralzate di almeno m. 1,50 sopra il tetto ed avere in questa parte di sopralzo finestre facilmente apribili. Se sono coperte da lucernai a vetri, i quali però dovranno essere retinati in modo da non impedire il passaggio di luce sufficiente, la sopraelevazione potrà essere ridotta, fermo restando l'obbligo della conveniente ventilazione. Il pozzo di luce fra le rampe avrà il lato minimo non minore di m. 0,50.

ART. 51.

ANDITI ESTERNI (terrazze, balconcini)

Anditi esterni non sono permessi nelle facciate prospicienti la pubblica via, ma solo in quelle prospicienti i cortili interni. Se essi costituiscono la sola comunicazione fra le abitazioni e la scala principale, devono essere costruiti in materiale incombustibile, avere la larghezza di almeno metri 1,10, essere muniti di parapetto con altezza di almeno metri 0,90, convenientemente robusto e all'ultimo piano essere coperti con tetto incombustibile indipendente dal tetto principale, qualora la gronda del detto principale non sia incombustibile e indipendente.

ART. 52.

ALTEZZA DELLE CASE

L'altezza delle case non dovrà di regola superare una volta e mezza la larghezza della via e in nessun caso potrà superare un

massimo di metri lineari 20 qualunque sia la larghezza della via o della piazza, nè essere inferiore a metri lineari 8.

L'altezza della fronte di una casa si misura dal piano stradale, che la fronteggia, fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, comprendendo cioè nella misura il cornicione di gronda e l'attico.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore, lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Anche quando tali proporzioni siano rispettate, potranno essere prescritte altezze maggiori o minori di quella progettata, quando, per la continuità o per la vicinanza di altri edifici, l'altezza progettata possa recare offesa all'ornato della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe erigersi, o ricostruirsi, o rialzarsi.

Sono eccettuati dalle suddette disposizioni, a giudizio e con ordinanza del Podestà, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere, o case, che, per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione.

ART. 53.

L'ampiezza dei cortili dipende dalla superficie dei muri, che li recingono, e dovrà essere di almeno un quinto della stessa; la lunghezza minima del lato minore dovrà essere di metri 6.

Come norma approssimativa si deve calcolare che almeno il 20% dell'area complessiva di fabbrica deve rimanere spazio libero e che di questa superficie la maggior parte deve essere assegnata al cortile principale.

La concessione di coprire con invertriata un cortile per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio od esercizio pubblico verrà data soltanto quando non vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, cucine, latrine e quando le condizioni igieniche degli ambienti, che lo circondano, non possono avere pregiudizio dal fatto della progettata copertura.

I cortili coperti dovranno in genere essere muniti di un ampio lucernaio, rialzato, a scompartimenti apribili, o, comunque, foggiati in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti.

Esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, delle anticamere e dei corridoi di disimpegno, e solo in casi di assoluta necessità, è ammessa la costruzione di chiostrini o cavedi, a condizione che essi siano accessibili ed ab-

biano una superficie completamente libera, non minore del 5% delle superfici recingenti, nè distanza minore fra i muri di contro, della normale misura di metri 3.

Le intercapedini sono paragonate ai cortili ed avranno le dimensioni di questi tenuta sempre ferma la distanza minima di m. 3 prevista dal codice civile.

Ove siano comunicanti con vie o piazze pubbliche, potranno venir fatte chiudere con cancello, osservata la procedura di cui all'articolo 2, altrimenti assumono il carattere di strade ed in tale caso debbono avere la larghezza di almeno metri 6.

ART. 54.

FABBRICHE IN ARRETRATO

Chi intende fabbricare in arretrato dalla linea stradale dovrà provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonchè ad una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, per il fatto dell'arretramento rimanessero offerti alla pubblica vista.

Tanto se l'arretramento si fa a pianoterra, come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, giusta il disposto dell'art. 53, alla larghezza della strada verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato e del Comune.

ART. 55.

FINESTRE DEI SOTTERRANEI

Le finestre dei sotterranei verso la strada devono essere aperte verticalmente nello zoccolo delle case.

ART. 56.

TETTOIE

La costruzione di tettoie aperte con copertura di materiale incombustibile è permessa, purchè la sussistenza della stessa non possa compromettere il decoro pubblico e l'estetica della via.

La costruzione di tettoie in aderenza al suolo di terzi è permessa solo quando le tettoie vengano munite sul prospetto corrispondente al confine di un muro di sicurezza contro il fuoco.

Entro la zona contemplata dal piano regolatore verrà dato per la costruzione di tettoie soltanto un permesso temporaneo;

scaduto il termine fissato nel permesso, il rispettivo proprietario dovrà in qualsiasi momento rimuovere la tettoia dietro semplice richiesta del Comune.

ART. 57.

CONDOTTI DEL FUMO

Saranno tollerati i condotti del fumo nel muro di facciata, purchè costruiti in modo da impedire ogni possibilità di danno agli intonaci esterni antistanti.

Dovranno essere costruiti con materiale incombustibile, essere provvisti nel sottotetto di sportelli o bocchette per la ispezione e la spazzatura, ed essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, o di quella maggiore altezza ritenuta necessaria per evitare in ogni caso che il fumo, o l'escalazione, possano arrecare danno, o molestia, o pericolo per gli edifici vicini. Il condotto dovrà essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento nelle case di nuova costruzione.

ART. 58.

CAMINI INDUSTRIALI

Salvo speciale concessione, che il Podestà potrà dare, tenendo conto della natura dell'impianto, su conforme parere della Commissione edilizia, i camini industriali non potranno venire costruiti entro il nucleo della città, e quelli all'esterno dovranno avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso le proprietà vicine e verso la aree pubbliche, una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza, avere almeno 30 metri di altezza ed essere muniti di parafulmini.

I gas di scarico dei motori a scoppio devono essere immessi nell'atmosfera a mezzo di appositi tubi, che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 59.

MURI TAGLIAFUOCO E ABBAINI

I tetti della lunghezza superiore ai 40 metri devono essere attraversati, nel punto opportuno, da un muro di sicurezza contro gli incendi, dello spessore non inferiore di 30 cm., che abbracci tutta la profondità dell'edificio e che sorpassi la copertura di almeno 30 centimetri.

Gli abbaini dovranno essere distanti almeno 3 metri dai detti muri tagliafuoco e quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 60.

CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

Le gronde in struttura muraria devono avere il frontalino costruito in pietra naturale od artificiale di provata solidità, o in terra cotta, ed essere munite di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle acque pluviali.

Dai canali suddetti le acque devono essere immesse negli appositi condotti sotterranei a mezzo di tubi verticali, i quali, nella parte inferiore sino all'altezza di m. 2,50 dal piano di spicato, debbono essere di materiale resistente ed in traccia in modo da non fare aggetto. I tubi non devono trovarsi a contatto colle pareti della rispettiva incassatura.

Mancando le tombinature pubbliche o le gore, le acque dei tubi verticali potranno riversarsi al piede della fabbrica direttamente sul suolo stradale, con obbligo del proprietario di eseguire la tombinatura sotterranea appena che il Comune avrà provveduto alla canalizzazione pubblica delle vie.

ART. 61.

RIPARAZIONE A TUBI PLUVIALI

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire immediatamente la riparazione.

Il tubo provvisorio di deviazione durante la riparazione, di cui sopra, dev'essere applicato ad un'altezza non minore di m. 3,60 dal suolo e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori del marcia-piede.

ART. 62.

E' vietato applicare tubazioni per il gas sulle facciate verso la strada.

ART. 63.

BALCONI E TERRAZZINI PENSILI

I balconi, sia aperti che chiusi, sporgenti su suolo pubblico devono avere il piano della soglia ad altezza non inferiore ai metri 4 dal piano stradale ed una sporgenza non maggiore di metri 1,20 dalla linea di proprietà.

I balconi chiusi devono avere dagli edifici confinanti una distanza non minore di metri 3.

Nelle vic larghe meno di 8 metri la costruzione di balconi o terrazzini può essere limitata o vietata: quella dei balconi chiusi è sempre vietata.

ART. 64.

DECORAZIONI ED INFISSI

Tutte le parti degli edifici, destinate a rimanere visibili permanentemente da vie o spazi pubblici, devono corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni ecc.

Prima di eseguire le tinteggiature delle facciate, sia di nuovi o di vecchi edifici, si dovrà fare regolare denuncia a sensi dell'articolo 2.

L'esecuzione, rispettivamente il restauro di dipinti figurativi ed ornamentali di qualunque genere, non può seguire senza previa denuncia al Podestà, al quale dovranno all'uopo presentarsi i relativi progetti e bozzetti.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di metri 2,20 dal piano stradale, non possono sporgere più di metri 0,04 sull'area stradale.

Qualora si tratti di edifici monumentali, situati in piazze o vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Autorità comunale.

ART. 65.

INSEGNE, STEMMI, CARTELLI E TENDE

Gli infissi da applicarsi alle porte od ai muri della case, come stemmi, insegne, cartelli, vetrine o tende, dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche in modo da non interrompere o nascondere la vista.

Essi dovranno essere applicati solidamente e non impedire o diffidare la circolazione sulla via o sul marciapiede.

L'altezza minima delle tende viene fissata in metri 2,20 dal marciapiede e l'eventuale frangia non potrà sorpassare l'altezza di cm. 20.

Nelle strade principali sono vietate le insegne sporgenti traversalmente alla strada e solo eccezionalmente potranno essere consentite nelle vie secondarie, ed anche nelle principali, quando ne sia riconosciuta l'utilità pubblica (come nel caso di orologi, barometri, termometri, insegne di farmacie, alberghi) su conforme deliberazione del Podestà, che stabilirà un congruo canone a prova della precarietà della concessione, da far risultare con regolare atto.

ART. 66.

Qualora per restauro di edificio o per modifiche alle aperture ai negozi o per qualsiasi altro motivo debbasi togliere o comunque

precludere alla pubblica vista insegne o tabelle esistenti, è permessa in via provvisoria la sostituzione con iscrizioni sopra strisce di tela bianca da applicarsi sul posto della preesistente tabella o su prossimi steccati di chiusura. Dette strisce debbono avere piccole dimensioni.

La provvisorietà è valevole per giorni trenta.

ART. 67.

Il Podestà può in ogni tempo ordinare che siano modificate o tolte le insegne che non risultassero soddisfacenti, come anche che siano cancellate quelle pitture, che fossero indecorose per cattiva esecuzione.

ART. 68.

SERRAMENTI

Tutte le aperture di porte o botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti, che si aprano verso l'interno, a meno che l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza, come nelle chiese, nei teatri ed in altri edifici destinati a pubbliche riunioni, nel qual caso devono essere costruite con cautele alte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del pianterreno non possono essere munite di serramenti, che si aprano all'esterno verso la strada, ad un'altezza minore di metri 2,20.

I contorni di aperture di porte e di botteghe devono essere di pietra naturale o artificiale. I contorni delle finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili verso la via devono essere di materiale resistente ed incombustibile.

Per motivi di interesse pubblico il Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia, può ordinare la rimozione delle strutture occupanti il suolo stradale (gradini, scale, sedili esterni paracarri), latrine, aggetti, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porta o di finestre, a pianterreno, che si aprono all'esterno, salva l'eventuale indennità, che potesse spettare ai proprietari.

ART. 69.

INTONACO E COLORITURA DEI MURI

Tutti i muri di fabbrica, ad eccezione di quelli di pietra naturale o artificiale o stilati a faccia vista a perfetta regola d'arte, o in mattoni a cortina regolare, devono essere intonacati e convenientemente tinteggiati o decorati. Il Podestà potrà singolarmente intimare ad un proprietario di provvedere alla intona-

catura e tinteggiatura di quei fabbricati ed anche dei muri di recinzione, le cui condizioni siano tali da deturpare l'aspetto dell'abitato.

I muri nuovi o riallatti devono venire intonacati non appena ultimata la costruzione degli stessi.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Podestà, presentando regolare istanza come all'articolo 1, accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi e dimostrando anche che la tinta proposta è consona a quella dei fabbricati contigui.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che, mediante l'intonaco e la tinta, la parte nuova sia messa in armonia colla vecchia.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case, o su altri muri delle medesime esposti alla pubblica via, dipinture figurative od ornamentali di qualunque genere, o restaurare quelli già esistenti, senza averne presentati i disegni al Podestà ed averne ottenuta regolare approvazione.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche o dei muri di cinta presentino un aspetto non corrispondente al pubblico decoro, il Podestà può ordinare una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

ART. 70.

CORNICE DI CORONAMENTO

La cornice di coronamento delle fabbriche verso la pubblica via, il gocciolatoio ed eventuali modiglioni devono essere costruiti in pietra naturale od artificiale ed in modo da avere una stabilità indipendente dalla costruzione del tetto.

Le gronde di legno dovranno essere convenientemente distaccate da altre gronde, pure di legno, di case vicine, o divise dalle stesse con materiale incombustibile.

Le stesse dovranno essere decorosamente colorite.

ART. 71.

ZOCCOLO

Lo zoccolo delle case e dei muri di cinta dev'essere costituito da lastre e conci di pietra naturale, o di pietra artificiale di ottima qualità ed avere un'altezza di almeno metri 0,80.

Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in

arretramento, in quanto le facciate siano visibili dalla strada. Con lo zoccolo non si può occupare nessuna, anche minima, parte del suolo pubblico.

ART. 72.
MARCIAPIEDI

Lungo tutti gli edifici ed i muri di cinta posti in fregio a spazi pubblici il Podestà provvederà a far sistemare i marciapiedi nel modo che riterrà più opportuno.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di casa, sulla cui fronte viene sistemato a nuovo il marciapiede, di mettere in opera a loro spese, il chiusino di ventilazione delle cantine secondo il tipo prescritto.

Il proprietario di casa può rinunciare al diritto del pozetto di ventilazione ed in tal caso il Comune provvederà all'opera muraria di chiusura definitiva.

Nel caso il proprietario di casa non rinunciasse al diritto del pozetto di ventilazione e si rifiutasse di provvedere alla messa in opera dello stesso, il Comune è autorizzato ad eseguire il lavoro d'ufficio, addebitandone la spesa al rispettivo proprietario di casa.

La nota della spesa è resa esecutoria dal Prefetto, ed è riscossa dall'Esattore nella forma e coi privilegi fiscali.

ART. 73.
OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso, comprese le facciate, in istato corrispondente alla sicurezza, all'igiene ed al decoro pubblico.

I proprietari sono obbligati a togliere, nel più breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento fatto arbitrariamente anche da terzi.

Il Podestà, a mezzo dei suoi incaricati, potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare loro andamento e l'esatta esecuzione in conformità al progetto denunciato; e il proprietario e l'assuntore dei lavori dovranno fornire tutti gli schiarimenti del caso.

E' inoltre in facoltà del Podestà di far procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti, ogni qualvolta ne appaia la opportunità per ragioni di pubblico interesse, e di ingiungere i provvedimenti del caso.

In caso di constatata violazione di legge, o di regolamento, o di esecuzione contraria al progetto denunciato, il Podestà, fatti gli

accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà da notificarsi al proprietario è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora vengano iniziati lavori senza l'osservanza delle norme di cui sopra, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi, l'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Nei casi indicati dalle leggi e dai regolamenti, necessitando prendere provvedimenti urgenti per la pubblica sicurezza, il Podestà può senz'altro fare eseguire lavori a spese dei contravventori senza pregiudizio dell'azione penale. La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è riscossa dall'Esattore nelle forme e coi privilegi fiscali.

ART. 74.

Il Podestà sentito il parere della Commissione, potrà imporre la demolizione di opere costruite abusivamente su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte o finestre a piano terreno che si aprono all'esterno; ove tali opere fossero state costruite per concessione a termini delle leggi vigenti nell'epoca, la loro remozione sarà imposta se oltre le ragioni di ornato intervengano ragioni di interesse pubblico salvo l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

ART. 75.

E' vietato di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti, per struttura, altezza o larghezza delle vie, al presente regolamento edilizio, a meno che non trattisi di fabbricali di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.

ART. 76.

E' fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 77.

Ai fini della conservazione dei monumenti, giusta le disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni :

- a) salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto ;
- b) il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte ;
- c) se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperio.

CAPITOLO VII.

Numeri civici e servitù speciali pubbliche

ART. 78.

Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, o fare applicare, previo avviso agli interessati, senza che essi possano fare opposizioni, o vantare diritti per compenso od indennizzi, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti spazi pubblici :

- a) le indicazioni di nomi delle piazze, di corsi, di vie, di vicoli o di altri spazi pubblici ;
- b) i numeri civici, che vengono assegnati ad ogni fabbricato ;
- c) i cartelli segnalatori dei traffici e posteggi.

I privati sono tenuti a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal Municipio, e non coprirle, o nasconderle alla pubblica vista, ed a ripristinarle, qualora siano distrutte, o danneggiate per fatto loro imputabile.

In caso di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Podestà il numero, che dev'essere abolito.

Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati, i proprietari chiederanno al Podestà l'applicazione del numero civico.

CAPITOLO VIII. **Contravvenzioni**

ART. 79.

I contravventori alle norme del presente regolamento saranno puniti a termine della legge 26 febbraio 1928, n. 613, e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Salve le facoltà concesse dall'art. 55 della legge stessa e 378 della legge sui Lavori Pubblici, nonchè quelle di cui al R. D. L. 25 marzo 1935, n. 640, ed eventuali successive, il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere, a spese dei contravventori costituendosi anche parte civile.

CAPITOLO IX. **Entrata in vigore del presente regolamento**

ART. 80.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1º del mese seguente a quello in cui sarà stato approvato dalla superiore Autorità, ed abroga tutti i regolamenti e provvedimenti anteriori in quelle parti, che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Deliberato con atti podestarili n. 138 del 19 febbraio 1937 e n. 345 del 29 maggio 1937-XV, approvati dalla G. P. A. in seduta del 25 novembre 1937, n. 21881 e pubblicato all'Albo del Comune dal 4 al 19 dicembre 1937-XVI.

Foligno, 1º gennaio 1938-XVI.

**IL PODESTÀ
SORBI**

**IL SEGRETARIO CAPO
Ellena**